

COMUNE DI BRUGHERIO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE



Approvato con deliberazione c.c. n. 46 del 9 luglio 2007

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale le attività contemplate dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 concernente: "Disciplina dell'attività di acconciatore".

L'attività professionale di acconciatore esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

Le imprese che svolgono l'attività di acconciatore oltre ai servizi sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche altro prodotto, devono sottostare alla legge 17.8.2005, n. 174 e alle disposizioni del presente Regolamento.

Non sono soggette al presente Regolamento:

- le attività lavorative del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
- le attività nelle quali si compiono atti curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.34 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Normativa di riferimento

Legge 17.8.2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"

Legge Regionale che sarà adottata sulla base dei principi della citata legge 174/05

Leggi sulla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini: 14.2.1963 n. 161, Legge 23.12.1970 n. 1142, Legge 29.10.1984 n. 735 che si applicano, in quanto compatibili con la legge 174/05, fino alla data indicata dalla legge regionale succitata, di prossima emanazione.

Legge Regionale 2.2.2007 n. 1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia"

Legge Regionale 2.4.2007 n. 8 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio sanitarie"

Legge 24.2007 n. 40 "Conversione in legge con modificazione del D.L. 31 gennaio 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese".

Art. 3

Avvio dell'attività

Chiunque intenda esercitare o trasferire in altra sede, nell'ambito del territorio comunale, l'attività professionale di acconciatore, deve presentare, allo Sportello Unico o all'ufficio comunale competente:

1. la dichiarazione di inizio attività (DIA), contenente le informazioni precisate all'art. 7 del presente regolamento;
2. la dichiarazione di inizio attività prevista dalla legge regionale n. 8/ 2007, che lo Sportello Unico o l'ufficio comunale competente trasmetteranno alla ASL.

La presentazione delle citate dichiarazioni e dei previsti allegati, consente l'avvio immediato dell'attività.

Art. 4

Requisiti

Chi intende svolgere l'attività di acconciatore deve possedere i seguenti requisiti

soggettivi:

- abilitazione professionale del titolare o del responsabile tecnico, conseguita ai sensi dell'art. 3 legge 174/05;
- insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia.

oggettivi:

- idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature, come precisato al successivo art. 13.

Art. 5

Attività svolte presso il domicilio dell'esercente

Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, verificata la conformità urbanistica della zona, secondo le modalità indicate e a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

I locali devono possedere le stesse caratteristiche strutturali ed igienico sanitarie previste dal Titolo III-Capitolo 12 del vigente Regolamento Comunale d'Igiene.

Art. 6

Ricorsi

Il dirigente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti l'esercizio dell'attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività medesima e di inasprimento dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti entro il termine di 30 giorni.

Contro il citato provvedimento dirigenziale è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 7

Contenuto dichiarazione di inizio attività

La dichiarazione di inizio attività di acconciatore deve essere indirizzata allo Sportello unico attività produttive o all'ufficio comunale competente e deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza dell'intestatario
- recapito telefonico
- numero di codice fiscale
- residenza dell' esercente
- precisa ubicazione dei locali d'esercizio
- abilitazione professionale del titolare o del responsabile tecnico, come previsto dall' art. 3 della Legge 174/05
- numero degli addetti compreso il titolare
- autocertificazione antimafia del richiedente e del responsabile tecnico
- autocertificazione concernente i requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature

Nel caso di dichiarazione presentata da una persona giuridica dovranno, inoltre, essere indicati:

- ragione sociale
- sede legale
- dati relativi al rappresentante legale
- estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese, indicando il numero del REA - Repertorio Economico Amministrativo.

Alla domanda dovrà essere allegata una copia del documento di riconoscimento del richiedente e del responsabile tecnico.

Le dichiarazioni di inizio attività produttiva devono essere accompagnate dalla seguente documentazione, che può essere presentata nella forme previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 :

- documentazione attestante la disponibilità dei locali
- copia atto di cessione di azienda, in caso di subingresso
- abilitazione professionale del titolare o del responsabile tecnico, conseguita ai sensi dell'art. 3 legge 174/05;

- planimetria dei locali d'esercizio
- permesso di soggiorno per i cittadini stranieri extra-comunitari.

Art. 8

Condizioni d'esercizio attività di acconciatore

Copia della DIA dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

E' consentito l'esercizio congiunto delle attività professionali di acconciatore e di estetista, anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, purché, per ogni specifica attività, l'impresa sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma itinerante o di posteggio, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, Associazioni o eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé la DIA o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività professionale deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 174/05.

Art. 9

Inizio attività

Chi ha presentato la DIA dovrà iscriversi, dopo aver iniziato l'attività, al Registro delle Imprese.

Art. 10

Modifiche

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato inizialmente, dovrà essere oggetto di una nuova DIA da presentare allo Sportello Unico o all'ufficio comunale competente che provvederanno ad inoltrarla all'A.S.L.

Art. 11

Cessazione attività

Entro 20 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve presentare apposita comunicazione al competente Ufficio comunale.

Art. 12

Trasferimento della sede

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale dovranno presentare DIA al Comune osservando le norme del presente Regolamento.

Art. 13

Requisiti igienico - sanitari dei locali

I locali destinati agli esercizi di acconciatore devono possedere le caratteristiche tecnico costruttive ed igienico sanitarie previste dal vigente Regolamento Comunale d'Igiene.

Deve essere assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni) e delle norme relative agli impianti elettrici ed altri, a norma della legge 46/90 e del D.P.R. 447/91.

Art. 14

Adeguamento igienico - sanitario dei locali in caso di subingresso

I subentranti per atto tra vivi o a causa di morte negli esercizi, devono adeguare i locali alle disposizioni previste dal vigente Regolamento Comunale d'Igiene.

Per gli esercizi di cui al precedente comma, potranno essere concesse deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento per esigenze tecniche documentate, nonché per vincoli urbanistici.

Art. 15

Impianti di disinfezione

Gli esercizi devono essere dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell'attrezzatura destinata alle lavorazioni.

La disinfezione e sterilizzazione degli arnesi da lavoro deve effettuarsi mediante mezzi chimici o fisici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.

L'attrezzatura deve essere tenuta chiusa ed isolata dall'ambiente, eventualmente negli stessi impianti o nell'apparecchio di disinfezione/sterilizzazione, durante tutto il tempo in cui resta inutilizzata per le lavorazioni.

Art. 16

Attrezzature, suppellettili e biancheria

Le suppellettili, la biancheria e l'ulteriore attrezzatura devono essere tenute costantemente ed accuratamente pulite e chiuse in apposita mobilia isolate dall'ambiente.

La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta.

Art. 17

Prodotti impiegati nelle lavorazioni

I trattamenti e i servizi di cui all'art. 1 -comma 2- possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11.10.1986 n. 713.

E' vietato l'impiego nelle lavorazioni di creme, schiume, lozioni e prodotti in genere che contengono sostanze tossiche o dei quali non sia descritta sulla confezione la composizione.

Quando vengono utilizzati prodotti emananti odori od esalazioni moleste o irritanti dovranno essere attuate tutte le precauzioni necessarie ad evitare ogni qualsiasi danno alle persone, facendo seguire l'operazione da rapida ed abbondante aerazione dell'ambiente.

Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Art. 18

Vigilanza igienico - sanitaria sugli esercizi

La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di acconciatore spetta all'A.S.L competente a norma di Legge Regionale n. 64 del 26.10.1981.

Qualora, durante i controlli, vengano riscontrate mancanze nei requisiti igienico-sanitari disposti dal presente Regolamento, ne viene riferito al Dirigente, il quale impartisce al titolare le disposizioni atte a portare rimedio, assegnando un congruo termine per provvedere.

In caso di mancata esecuzione delle disposizioni del Dirigente nel termine assegnato, l'attività viene sospesa per un periodo non superiore a 3 giorni .

Qualora le mancanze siano tali da renderlo necessario, la sospensione dell'attività sarà immediata e potrà protrarsi a tempo indeterminato, fino a quando l'interessato non ottemperi alle disposizioni impartite.

Art. 19

Orari

L'esercizio dell'attività non è subordinato all'obbligo della chiusura infrasettimanale. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario, in maniera ben visibile all'esterno del negozio.

Nel mese di dicembre è consentita l'apertura facoltativa degli esercizi di acconciatore nelle domeniche e nei giorni festivi (con l'esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre) con orario riconducibile a quello settimanale; l'orario deve essere comunque reso noto al pubblico.

Art. 20

Tariffe

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile, all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 21

Controlli

Gli Agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza sulle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 22

Sanzioni

A tutte le violazioni al presente Regolamento, per le quali non sia altrimenti disposto dall'art. 5 della legge n. 174/05, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, nonché ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 23

Abusivismo

Il dirigente competente ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza aver presentato la DIA.

Qualora il succitato provvedimento non venga eseguito, il dirigente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 24

Cessazione dell'attività

Il Dirigente ordina la cessazione dell'attività qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi previsti dalla legislazione nazionale e regionale e dal presente regolamento.

Art. 25

Abrogazione norme precedenti

Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenute in altri regolamenti e disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	1
Art. 2 - Normativa di riferimento	1
Art. 3 - Avvio dell'attività	2
Art. 4 - Requisiti	2
Art. 5 - Attività svolte presso il domicilio dell' esercente	2
Art. 6 - Ricorsi	3
Art. 7 - Contenuto dichiarazione di inizio attività	3
Art. 8 - Condizioni d'esercizio attività di acconciatore	4
Art. 9 - Inizio attività	4
Art. 10 - Modifiche	4
Art. 11 - Cessazione attività	4
Art. 12 - Trasferimento della sede	5
Art. 13 - Requisiti igienico - sanitari dei locali	5
Art. 14 - Adeguamento igienico - sanitario dei locali in caso di subingresso	5
Art. 15 - Impianti di disinfezione	5
Art. 16 - Attrezzature, suppellettili e biancheria	6
Art. 17 - Prodotti impiegati nelle lavorazioni	6
Art. 18 - Vigilanza igienico - sanitaria sugli esercizi	6
Art. 19 - Orari	7
Art. 20 - Tariffe	7
Art. 21 - Controlli	7
Art. 22 - Sanzioni	7
Art. 23 - Abusivismo	8
Art. 24 - Cessazione dell'attività	8
Art. 25 - Abrogazione norme precedenti	8